



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST
VENETO TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA MARCHE

SPETT.LE UNIONE AUTOSCUOLE CARPI S.N.C.
info@unioneautoscuolecarpi.it

e p.c.

AL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
dg.mot@pec.mit.gov.it

ALL'UMC DI PARMA
Tramite DOCUMIT

ALLA SEZIONE DI MODENA DELL'UMC DI PARMA
Tramite DOCUMIT

AL COMUNE DI CARPI
comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it

ALLA QUESTURA DI MODENA
COMMISSARIATO DI CARPI
comm.carpi.mo@pecps.poliziadistato.it

OGGETTO: riscontro a nota datata 19.11.2019 della Unione Autoscuole di Carpi s.n.c. avente ad oggetto "procedure amministrative per il conseguimento della patente di categoria B di cui alla circolare prot. 28819/23.3.5 del 19.9.2019".

In riferimento alla nota in oggetto (che si allega in copia alla presente sub **doc 1**, a beneficio della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero, non destinataria originaria della stessa), si comunica quanto segue.

Con la nota in esame, in sintesi si chiede di "cancellare", nella circolare ministeriale prot. 28819/23.3.5 del 19.9.2019 ed in tutte le altre di pari data emesse per il conseguimento delle altre patenti, che analogamente dispongono, l'inciso che prevede che l'esaminatore non ammetta all'esame il candidato straniero per il quale siano state rilevate difformità, non adeguatamente sanate, fra i dati anagrafici riportati nel passaporto (o altro documento equipollente) e permesso di soggiorno oppure carta di identità.

Quanto precede viene richiesto prendendo spunto da un caso che si sarebbe presentato presso la Sezione di Modena di cui però non sono stati allegati i documenti (copia del permesso di soggiorno e della carta di identità del candidato coinvolto) che avrebbero permesso di comprendere appieno la problematica. Stando, infatti, al tenore testuale dell'istanza che si riscontra, la casistica verificata in concreto a Modena avrebbe potuto essere una delle due che seguono:

Ipotesi n. 1.: nel permesso di soggiorno risultava iscritta la giusta nazione di nascita (Moldavia o Ucraina?), ma non anche il Comune o Provincia di nascita, invece presente sulla Carta di identità;

Ipotesi n. 2.: nel permesso di soggiorno risultava iscritta una Nazione di nascita sbagliata (*Moldavia, piuttosto che Ucraina?*), rispetto al dato presente nella carta di identità che era ancora più preciso, comprendendo anche il comune/provincia di nascita, oltre alla corretta e diversa Nazione di nascita.

L'istante sottolinea, inoltre, a sostegno della propria richiesta, che gli unici documenti identificativi dei candidati sono carta di identità oppure passaporto, a nulla valendo a tale fine il permesso di soggiorno.

Ciò posto, in via preliminare si osserva che lo scrivente (avendo attribuzioni su una Direzione generale territoriale) non ha competenza a modificare una circolare emessa dalla sede centrale, valevole sull'intero territorio nazionale e che, dunque, tale richiesta andrebbe indirizzata alla Direzione Generale per la Motorizzazione in indirizzo.

Nel merito della richiesta formulata, a giudizio dello scrivente, possono comunque operarsi le seguenti considerazioni.

Sicuramente i documenti identificativi dei candidati, da prendere in considerazione in sede di esame patenti, sono la carta di identità ed il passaporto, ma ciò non sminuisce l'importanza di controllare anche il permesso di soggiorno, in quanto, ove vi fossero difformità dei dati anagrafici (ad esempio, per citare il caso che potrebbe aver originato la segnalazione, diversità fra gli stati indicati nei documenti, ipotesi n. 2. sopra riferita: *Moldavia piuttosto che Ucraina*) non potrebbe affatto escludersi che ci si trovi di fronte ad un candidato, che pure identificato con la carta di identità o con il passaporto, non è titolare di un valido permesso di soggiorno e, in tal caso, si ritiene legittimo non consentire al medesimo l'espletamento dell'esame.

Diverso è, invece, il caso in cui, pur essendo in tutti i documenti del candidato presente il medesimo Stato di provenienza, la difformità consista invece nel fatto che solo in alcuni dei documenti presentati dal candidato, non sia presente il luogo di nascita (da intendersi come Comune/Provincia, ipotesi n. 1 di cui sopra) in tali casi, infatti, come si desume dalla circolare in oggetto, il candidato dovrà essere ammesso all'esame.

Quanto appena precede, a giudizio dello scrivente, è già agevolmente desumibile dalla medesima circolare in oggetto prot. 28819/23.3.5 del 19.9.2019 e, precisamente, dall'inciso successivo rispetto a quello citato nella richiesta, sempre del medesimo paragrafo 5 che testualmente dispone: "*Nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso – tal quale è scritto – sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso. Nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti summenzionati, sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti*". L'aver nella circolare previsto la possibilità che il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati (e non da tutti) implica, infatti, a giudizio di chi scrive, che questo non configuri una difformità ostativa all'esame, necessitante correzioni, tant'è che la circolare prosegue consentendo che tale luogo (pur previsto solo da alcuni atti) sia riportato sulla documentazione utile ad espletare la procedura.

Per quanto precede, si invitano il Direttore dell'UMC di Parma ed il Responsabile della Sezione di Modena a porre in essere una attività di sensibilizzazione degli esaminatori in merito alla applicazione delle disposizioni che precedono, tramite la quali, si ritiene, potrebbe eliminarsi quantomeno in parte la problematica segnalata.

Rimane inteso che, ove lo scrivente abbia male inteso il tenore della circolare sopra riferita, ovvero si ritenga opportuno, da parte della Sede Centrale del Ministero introdurre dei correttivi e/o delle disposizioni integrative alle circolari ministeriali sopra indicate, sarà la Direzione Generale per la Motorizzazione, cui la presente è parimenti indirizzata, ad assumere eventuali ulteriori iniziative, segnalando anche allo scrivente le eventuali più corrette modalità procedurali da seguire.

Ausplicando di aver fornito un utile contributo, si porgono i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Alessandro Calchetti